SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 805)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 giugno 1977, in un testo risultante dall'unificazione

DEL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(ANSELMI TINA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

(V. *Stampato n.* **1051**)

E DEI

DISEGNI DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati FABBRI SERONI Adriana, DI GIULIO, MALAGUGINI, IOTTI Leonilde, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, COLONNA, ABBIATI Dolores, BARBAROSSA VOZA Maria Immacolata, BELARDI MERLO Eriase, BERNINI LAVEZZO Ivana, BERTANI Eletta, BIANCHI BERETTA Romana, BOSI MARAMOTTI Giovanna, BOTTARI Angela Maria, BRANCIFORTI Rosanna, CARLONI ANDREUCCI Maria Teresa, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, CHIOVINI Cecilia, CIAI TRIVELLI Anna Maria, COCCO Maria, CODRIGNANI Giancarla, CONCHIGLIA CALASSO Cristina, CORRADI Nadia, GIOVAGNOLI Angela, GRANATI CARUSO Maria Teresa, LODOLINI Francesca, MARCHI DASCOLA Enza, MILANO DE PAOLI Vanda, NESPOLO Carla Federica, PAGLIAI MORENA Amabile, PAPA DE SANTIS Cristina, PECCHIA TORNATI Maria Augusta, PELLEGATTA Maria Agostina, RIGA Grazia, ROSOLEN Angela Maria, SALVATO Ersilia, SBRIZIOLO DE FELICE Eirene, SCARAMUCCI GUAITINI Alba, SARRI TRABUJO Milena, VACCARO MELUCCO Alessandra, VAGLI Maura (719);

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ROSOLEN Angela Maria, GRAMEGNA, BELARDI MERLO Eriase, BERTANI Eletta, BOTTARI Angela Maria, FURIA, RIGA Grazia (793); BERTANI Eletta, FABBRI SERONI Adriana, LODI FAUSTINI FUSTINI Adriana, FRACCHIA, POCHETTI, GRAMEGNA, COLONNA, BELARDI MERLO Eriase, LODOLINI Francesca, ROSOLEN Angela Maria, CASAPIERI QUAGLIOTTI Carmen, CHIOVINI Cecilia (806); LODOLINI Francesca, GRAMEGNA, ANGIUS, BELARDI MERLO Eriase, BERTANI Eletta, FACCHINI, FORTUNATO, FURIA, MICELI Vincenzo, MIGLIORINI, NAPOLITANO, NOBERASCO, POCHETTI, RAMELLA, ROSOLEN Angela Maria, ZOPPETTI (820); ROBERTI, PALOMBY Adriana, BORROMEO D'ADDA (822); QUARENGHI Vittoria, BELUSSI Ernesta, BOFFARDI Ines, BURO Maria Luigia, CASADEI Amelia, CAVIGLIASSO Paola, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, FORNI, LOMBARDO, CARLOTTO (825); BELUSSI Ernesta, CASADEI Amelia, QUARENGHI Vittoria, BURO Maria Luigia, BOFFARDI Ines, CAVIGLIASSO Paola, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, LOMBARDO, CARLOTTO (826); CASADEI Amelia, CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa, QUARENGHI Vittoria, BURO Maria Luigia, BOFFARDI Ines, CAVIGLIASSO Paola, BELUSSI Ernesta, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, FORNI, LOMBARDO, CARLOTTO, MENEGHETTI (827); MASSARI (977); MAGNANI NOYA Maria, CRAXI, BALZAMO, ACHILLI, DI VAGNO, COLUCCI, FELISETTI, FERRI, GIOVANARDI, NOVELLINI, SALADINO, SALVATORE, ACCAME, ANIASI, ARFÈ, BALLARDINI, BARTOCCI, BATTINO-VITTORELLI, BERTOLDI, CALDORO, CAPRIA, CASTIGLIONE, CICCHITTO, CRESCO, DE MARTINO, DE MICHELIS, FERRARI MARTE, FORTUNA, FRASCA, FROIO, GATTO, LABRIOLA, LAURICELLA, LENOCI, LEZZI, LOMBARDI, MANCA, MANCINI Giacomo, MARIOTTI, MONDINO, MONSELLATO, MORO Dino, MOSCA, PERTINI, PRINCIPE, QUARANTA, QUERCI, SAVOLDI, SERVADEI, SIGNORILE, TESTA, TIRABOSCHI, TOCCO, VENTURINI, VINEIS, ZAGARI, ZUCCALÀ (1154); ROMITA, VIZZINI, DI GIESI, SCOVACRICCHI (1223)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 1977

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro

---

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di pre-selezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare l'assunzione nei settori della moda, dell'arte e dello spettacolo, alla appartenenza ad un determinato sesso, quando questo sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Art. 2.

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3.

È vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa.

Art. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia. In tal caso si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Art. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono funzioni dirigenziali, nonchè alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono con-

giuntamente dare comunicazione entro 15 giorni all'Ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al precedente primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

Art. 6.

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, semprechè in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera *c*), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e semprechè il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonchè del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

Art. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonchè, nel caso di cui al secondo comma

dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dello articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

Art. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli

stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con il principio di cui al comma precedente.

Art. 10.

Alla lettera *b*) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

Art. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti pubblici nonchè in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Art. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

Art. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

Art. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, il pretore del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, ovvero il giudice amministrativo nel caso si tratti di dipendenti pubblici, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione denunciata nel ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Nei confronti di chiunque rifiuti di ottemperare alla decisione del magistrato

si applica la sanzione di cui all'articolo 509, secondo comma, del codice penale.

Contro la decisione del giudice del lavoro si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La decisione del giudice amministrativo è soggetta ai normali gravami.

Art. 16.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di lire 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.